



Gli Istituti regolieri nella legislazione italiana

Predazzo, Maso Coste - 22 settembre 2012

- *Avvocato Cesare Trebeschi*
- *Avvocato Andrea Trebeschi*

GLI ISTITUTI REGOLIERI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

■ *Introduzione del Regolano Guido Dezulian:*

“È con grande piacere che porgo il mio più caloroso saluto da parte mia e dal Consiglio di Regola. Ringrazio le Autorità, gli ospiti, gli amici della Regola, i Vicini, i figli dei Vicini, per essere venuti. Circa un anno fa abbiamo tenuto il primo incontro in cui il prof. Nervi ha spiegato la Regola come “Demanio collettivo speciale”. Oggi ci ritroviamo in questo secondo incontro riproponendo come argomento “Gli istituti regolieri nella legislazione italiana”, titolo questo già in programma lo scorso anno ma non trattato per problemi personali dei relatori. Un ringraziamento particolare per avere accettato l’invito e per le loro relazioni, all’Avv. Cesare Trebeschi, che, oltre all’indiscussa professionalità, fondamentale per i nostri equilibri interni, ha sempre dimostrato una calorosa amicizia nei confronti della Regola feudale e all’Avv. Andrea Trebeschi che ha lavorato insieme all’Avv. Cesare alla revisione dell’ultimo Statuto del 2007. Passo la parola a Giacomo Boninsegna per una breve introduzione, buona sera a tutti grazie.”

■ *Consigliere Boninsegna Giacomo:*

Da parte mia poche parole perché penso siamo tutti desiderosi di sentire in viva voce l’Avv. Cesare e l’Avv. Andrea sulle problematiche che queste Regole hanno nella legislazione italiana. Devo dire che come Regola avevamo chiesto una relazione diremo “universitaria”, ma siccome, come abbiamo detto nell’incontro che abbiamo avuto in sede, oggi e domani è la Festa dei Vicini e appunto, da questa iniziativa nata l’anno scorso, su un’idea di Bruno Bosin, cerchiamo di riempire la Festa con un momento di istruzione e di conoscenza. Ripeto anche io i ringraziamenti per la presenza all’Avv. Cesare e al nipote, l’Avv. Andrea, che da 25 anni segue le vicende delle Regole in Italia, quindi complimenti ! Comunque c’è questo rapporto diciamo che noi Vicini abbiamo con lei Avv. Cesare, che veramente va al di là della professione di Avvocato e di consulenza, è proprio un rapporto che potremmo dire, amico sincero fraterno dei Vicini. Non possiamo prenderlo Vicino perché i cognomi sono quelli e su questo noi non transigiamo, come lei sa, e quindi grazie ancora. Avremmo voluto completare questa serata anche con un’altra relazione del professor Italo Giordani sul tema dei rapporti che ci sono stati da novecento anni in poi tra la Regola feudale e la Magnifica. In questo periodo purtroppo non è stato possibile, anzi, per fortuna per lui, è periodo di ferie, ma si è prenotato per il prossimo anno. Grazie ancora per il vostro contributo e per le vostre relazioni”.



Nella foto da sinistra: Giacomo Boninsegna, Consigliere - Trebeschi Avv. Andrea - Trebeschi Avv. Cesare - Guido Dezulian, Regolano

■ **Avv. Cesare Trebeschi**

“Non siamo qui come Avvocati, ma per ringraziare dell’amicizia che la Regola di oggi come di ieri ha voluto dimostrare e che per noi è preziosa. Preziosa perché ci ha consentito di trovare un’istituzione non astratta, ma un’istituzione viva che conferma quello che grandi giuristi hanno spesso dichiarato, ma che pochissimi hanno realmente vissuto. Nella lunga gestazione della vostra disciplina, dopo il periodo austroungarico che sembrava preludere allo scioglimento e alla divisione della Regola, abbiamo avuto un periodo intenso di ricerche, con molti tra voi, di ricerche, permettetemi di dire, fortemente democratiche, perché io ho avuto il piacere di rivedere oggi qui il dottor Marino Felicetti ed il comm. Fabio Giacomelli, con il quale credo si è litigato molto, abbiamo discusso con molta franchezza da una parte e dall’altra. Credo che queste nostre legislazioni siano sopravvissute nei secoli, anzi, diciamo pure oltre mille anni, proprio per la franchezza reciproca che c’è stata senza complessi di inferiorità da una parte e dall’altra. E anche questo, permettetemi di dire - c’è il Regolano di ieri ed altri Regolani del passato - una regola della vostra Regola è viva anche dalle nostre parti, in istituzioni come la vostra, un po’ meno nella nostra Repubblica, ed è

l'antico principio che, se l'essere a capo di un'istituzione è un onore, è giusto che tutti ne vogliano un pochino; se è un peso, è altrettanto giusto che tutti ne portino un pochino. E credo che la vostra Regola sia, non dico sopravvissuta, sia vissuta e viva proprio anche per questa fedeltà alla tradizione nel rinnovamento. Molto importante, perché ogni generazione porta nuove idee, magari anche scontri, ma sempre sulla base di una grande franchezza. E' una regola alla quale sono molto affezionato, anche per ragioni familiari perché, dicevo prima, fino all'altro ieri avevo quindici nipoti, da ieri pare che siano diventati sedici e quindi è giusto fare posto anche a loro. E proprio perché è giusto fare posto anche a loro è ancora più giusto non stancarvi con una voce infelice come la mia. Lascio senz'altro che il tema di oggi sia affrontato da mio nipote Andrea”.

■ **Avv. Andrea Trebeschi**

“Premetto che io non sono uno dei sedici nipoti, perché i sedici nipoti di cui è il nonno sono i figli dei suoi figli mentre, se consideriamo anche la mia generazione, in realtà sono ancora di più. Ringrazio anche io per l'occasione di questa chiacchierata sulla proprietà collettiva. Faremo una rapida carrellata: il titolo indica *“Gli Istituti Regolieri nella legislazione italiana”*. Noi accenneremo ad alcune questioni, tenendo sempre in primo piano la vostra Istituzione, con alcuni riferimenti che riguardano anche altre realtà. Di questo tema così affascinante mio zio Cesare (che ha voluto fortemente essere qui oggi, nonostante qualcuno a casa cercasse di scoraggiarlo) si occupa da oltre mezzo secolo. Ne parlavamo prima con l'ex Regolano, mio zio da oltre mezzo secolo, io da almeno cinque lustri. Ricordo proprio che la prima volta che mi sono avvicinato a questi temi fu proprio in occasione della revisione dello Statuto di Predazzo per la quale la Regola si era rivolta all'avvocato Trebeschi. Era, mi pare, intorno al 1983. Allora ero uno studente di giurisprudenza ai primi anni di corso e questa materia all'Università proprio non la insegnano. Mi sembrò una cosa nuova e da allora, ininterrottamente, ho avuto occasione di approfondire diverse questioni, sempre con mio zio, che riguardano la proprietà collettiva. Ma appunto perché lui cinquant'anni e io venticinque, soltanto lui, ma non io e sicuramente neppure altri presenti oggi in questa sala, può avere un ricordo diretto di quella primavera del 1967 – Manzoni l'avrebbe definita *“giornata del nostro riscatto”* – quando la vostra tenace battaglia che vedeva in prima fila Giuseppe Morandini fu coronata dal pieno, inequivocabile, definitivo riconoscimento della vostra autonomia.

La dottrina prese atto che con quella decisione della sez. U.C. del 10/10/1967 la Corte d'appello romana sanciva un principio di carattere generale: la concreta applicabilità a tutte le comunioni familiari dell'arco alpino di quel regime privatistico - che il Legislatore aveva indicato nella prima legge della montagna, la n. 991 del 1952 - deve superare l'interpretazione restrittiva della burocrazia ministeriale. Burocrazia che poi, ciò nonostante, avrebbe

preteso riservare la legge 1102 del 1971 alle Regole ampezzane e del Comelico, alle Servitù della Valcanale ed alle Società di antichi originari della Lombardia, escludendo quindi la Regola di Predazzo e tutte le altre proprietà collettive. Su questa interpretazione rigidamente schematica e restrittiva si attesta, come vedremo, ancora oggi la burocrazia tributaria: proprio in questi giorni i Consorzi vicinali della Carnia si trovano a combattere in Cassazione con l'Agenzia delle Entrate.

Sappiamo che in precedenti occasioni avete invitato persone più autorevoli: da ultimo, nella festa del 2011, il carissimo prof. Pietro Nervi, anima del Centro studi e ricerche sulle proprietà collettive nell'Università di Trento. Ma, in realtà, più che ai *foresti* ed ai forestieri come noi, tocca soprattutto a voi *Vicini* parlare dei vostri problemi, di cose che sono e devono essere vostre, anche se paradigmatiche di interessi generali.

Se dobbiamo cercare, nel nostro ordinamento, tracce di un regime della proprietà che, rimanendo nella sfera privata, riconosce l'efficacia di un autoimposto vincolo di destinazione che possa sottrarre determinati beni alla piena e incondizionata disponibilità del titolare, e quindi alla loro libera commerciabilità, possiamo segnalare che il codice civile del 1942 si preoccupò di garantire il soddisfacimento dei bisogni familiari consentendo ai coniugi (ma altresì ad un terzo nel loro interesse) di costituire a tal fine un patrimonio familiare "blindato" contro il pericolo di vanificazione; l'istituto venne all'epoca salutato come un'invenzione del regime fascista; ma in effetti si trattava e si tratta di un problema di carattere generale: storicamente, si può ricordare l'istituto del *fedecommesso*, e nella legislazione anche internazionale il sempre più diffuso istituto del *trust*; dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, oggi l'art.167 c.c. definisce l'istituto *fondo patrimoniale*.

Sotto il profilo pubblicistico, come considerare la Regola? Possiamo assimilarla al gestore di un demanio locale? In termini semplici, se per demanio intendiamo un bene che di natura sua sia un *bene altro* rispetto al proprietario, cioè con una sua destinazione propria, per il cui generale interesse è sottratto alla libera disponibilità del proprietario e comunque del gestore, così che neppure la P.A. quando ne sia titolare può disporre del bene demaniale al di fuori della finalità che gli è propria, e comunque non può alienarlo senza previa sde-manializzazione, abbiamo una indicazione del bene regoliero.

Regola tuttavia, non si identifica col bene, è altra cosa; la Regola feudale non è soltanto il Monte Vardabe o, comunque, un insieme di proprietà immobiliari; la Regola è *comunione di beni e di persone*: se mancano i beni, sarà una libera associazione di persone; se mancano le persone, sarà tutt'al più un'impresa privata o una fondazione pubblica.

Forse proprio crisi epocali come quella che stiamo attraversando mettono in luce la fragilità di meccanismi e soluzioni socioeconomiche in apparenza razionalmente perfette ma senza un'anima che le faccia vivere, e soprattutto sopravvivere all'occasione che le ha provocate. Il compianto secondo Presidente della Repubblica (1948-55) Einaudi, economista, portava l'esempio delle cooperative nelle quali l'elemento imprenditoriale si coniuga con

quello sociale; nelle Regole ha grande importanza un terzo fattore, il territorio. Questo fattore può sembrare paradossale a chi rilevi che ormai quasi la metà dei Vicini non risiede a Predazzo, e addirittura 50 sono emigrati fuori d'Italia: ma prova come la Regola polarizzi l'attaccamento al paese, peraltro confermato dalla partecipazione agli eventi sociali da parte di Vicini non più residenti nemmeno nei paesi vicini.

Regola feudale: attributo singolare, dalle vaghe reminiscenze medievali.

Forse i vostri avi hanno voluto conservare questa denominazione quasi a confermare, con l'origine, la natura in certo qual modo sacra dei principi che la reggono, grazie all'autorità spirituale del vescovo donatore. Sembra quasi, cioè, che nella distinzione tra pubblico e privato, il principe vescovo Madruzzo avesse voluto inserire come una soluzione intermedia, la Regola di Predazzo privata sì, ma per munifica, sacra concessione, pubblica.

In testa alla locandina che apre a tutti i cittadini, e non soltanto ai Vicini, l'incontro odierno, avete riprodotto i *Capitoli* del 1608, che pur non essendo un corpo statutario completo vengono considerati la tavola fondante della vostra istituzione: fedeltà alla tradizione è sempre stata la vostra bandiera. Ma fedeltà alle tradizioni non significa cristallizzazione dei *capitoli*: grazie anche alla scrupolosa catalogazione dell'archivio, prima e dopo il 1608 possiamo contare oltre una decina di versioni dello statuto regoliero. Ripetutamente cioè i Vicini hanno ritenuto opportuna e legittima una revisione statutaria, da adottare in assoluta libertà, e questa autonomia distingue la vostra Regola dalle ASUC / ASBUC (ma anche dalle Regole di Spinale e Manèz) che, pur numerose in Trentino, non riescono invece a liberarsi dalla tutela amministrativa.

Il delicato passaggio dal c.d. diritto anteriore alla legislazione austriaca, al regime commissariale degli usi civici, alla sentenza del 1967, alle leggi della montagna, alla pressoché unanime approvazione di uno statuto provvisorio (1974), definitivo poi, ma con successivi aggiornamenti, dimostra come la vostra autodisciplina non sia un pur prezioso documento da museo, ma qualcosa di vivo.

La sentenza 1967 nel riconoscere la natura privata ha sancito il diritto a quell'autodisciplina che il Legislatore italiano fa risalire al *diritto anteriore*. E qui apriamo una parentesi per segnalare che l'art.34 L.991/1952 (vale la pena leggerlo, perché breve e, anche in quanto tale, pur se datato, resta forse il miglior intervento del Legislatore in materia di proprietà collettiva: "*Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore*") è una norma ancora in pieno vigore come conferma espressamente l'art.1 comma 1 D.Lgs. 1-12-2009 n. 179 che, rinviando al proprio Allegato 1, individua le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene *indispensabile* la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 246/2005 sulla semplificazione legislativa. Possiamo quindi tranquillamente affermare che il richiamo al diritto anteriore ed

il primo, prezioso e lungimirante riconoscimento dell'autonomia statutaria e del valore delle consuetudini, sono fortunatamente sfuggiti al famoso rogo semplificatore, non solo metaforico, dell'allora ministro Calderoli.

Per tornare in tema e parlare dei singoli istituti è necessario preliminarmente precisare con chiarezza le fonti, a partire ovviamente da quelle interne che la giurisprudenza nel sancire la natura privata della Regola ha riconosciuto primarie. In primo luogo quindi dovremo rifarci all'autodisciplina regoliera, quale risulta dallo statuto in vigore, da regolamenti, deliberazioni, prassi e consuetudini; con la Legislazione italiana (e in particolare con i principi fondamentali di rilievo costituzionale, rispetto ai quali anche l'esercizio dell'autonomia non può entrare in conflitto) potremo poi considerare la legislazione Regionale e Provinciale (ricordiamo che, secondo il suo Statuto, la Provincia di Trento ha potestà legislativa *in materia di ordinamento delle comunità familiari rette da antichi statuti e consuetudini*, per quanto non risulti averne mai fatto uso negli ultimi 50 anni); discorso a parte meriterebbe il rapporto della Regola con la Magnifica Comunità di Fiemme; sempre pensando alle fonti, qualche indicazione può venirci dalla giurisprudenza, mentre ormai non potremo ignorare la Legislazione comunitaria e gli accordi internazionali: la concreta importanza di questi ultimi è legata al fatto che per alcuni anni l'autonomia ha trovato, se non proprio difesa, qualche appiglio nel Trattato di Saint Germain del 10/09/1919, ed è sottolineata dall'istituzione, nel 2005, di un ufficio di rappresentanza alla CEE a Bruxelles della Provincia di Trento, in comune con Nord e Sud Tirolo.

Per il legislatore italiano, che lo definisce *patrimonio antico*, il nucleo originario (quando non la totalità dei beni regolieri) è rappresentato dai beni *allodiali*, boschi e pascoli *appresi per laudo*, in forza di una sorta di *jus prioris occupantis*. Con una datazione convenzionale, il Legislatore (art.11 L. 1102/1971) ha esteso la qualifica di *patrimonio antico* a tutti i beni comunque acquisiti dalla Regola prima del 1952. Estensione importante perché l'equiparazione di tali beni "nuovi" a quelli antichi *ab origine*, per alcuni sembrerebbe risolvere il dubbio sulla effettiva proprietà dei beni da parte della Regola *jure proprio* o quale mera rappresentante dei Vicini, e soprattutto quello sulla loro assoluta indisponibilità.

Non si può non ricordare qui che, storicamente, il vincolo di inalienabilità sarebbe stato eliminato dalla legge austriaca 17 dicembre 1862 n.103 e che in effetti non mancò, nei decenni successivi, un delicato contenzioso inteso a consentire la suddivisione o comunque l'alienazione dell'antico patrimonio: il problema è pur sommariamente accennato nella relazione, a suo tempo distribuita a tutti i Vicini, che accompagnava lo statuto provvisorio deliberato il 22 maggio 1983 dalla Assemblea generale dei Vicini.

Pare potersi considerare una forma di *laudatio*, di *adprisio per laudum* nell'accettazione da parte degli amministratori della Comunità di Fiemme, prima, e poi con i patti gebardini di cui lo scorso anno avete celebrato il 900° anniversario (al qual proposito,

ricordando l'obbligo di pagamento delle *arimannie* o *romanie*, troviamo un'ulteriore conferma di quanto siano rilevanti le questioni tributarie nella storia anche remota delle proprietà collettive), e infine, dicevamo, di accettazione della Regola dei ripetuti atti di concessione da parte dei principi vescovi di Trento (1318 Enrico di Metz, 1391 vescovo Lichtenstein, 1447 vescovo Hack, 1608 vescovo Madruzzo, 1776 vescovo Thun), e successivamente dei sovrani (1808 re di Baviera Massimiliano, 1818 Francesco d'Asburgo, 1836 Ferdinando d'Asburgo, 1850 Francesco Giuseppe d'Asburgo).

Per la Regola feudale, non occorre certo parlare qui del Monte Vardabe: consentite a dei bresciani di affiancare all'etimologia scientifica del vostro illustre studioso Arturo Boninsegna (l'origine del nome non deve scostarsi dalla base germanica "*warda*", da intendersi come luogo di guardia) la lettura dialettale "*varda bé*", cioè: guardalo bene questo meraviglioso territorio! Il Verdabe o Vardabio, *guardalo bene* (o, se preferite, *fategli buona guardia!*), non è soltanto un imponente patrimonio; di questo è anche il trasparente simbolo, che si distingue sia dalla manomorta, sia da una proprietà privata egoistica, è un bene vivo, non il cimitero degli originari Vicini, non soltanto la palestra turistica di odierne avventure; un bene vivo, che appartiene sin d'ora ai nipoti dei nipoti dei Vicini di oggi; non un museo che ci si deve limitare ad ammirare rispettosamente, ma un bene e nello stesso tempo un valore da *guardare bene*: tocca a voi accompagnarlo vivo all'incontro con i vs. nipoti. In un tempo che cambia vertiginosamente, tocca a voi, Vicini di oggi, rinnovarne l'operosità, la fecondità, gli strumenti di gestione. Anche perché se boschi e pascoli rappresentavano originariamente una garanzia di lavoro e di sostentamento per tutte e ciascuna famiglia Vicina, oggi altri sono i beni, non necessariamente immobili, e soprattutto altra è la società nella quale siamo chiamati a vivere.

Molto utilmente la Regola pubblica nel suo sito internet la classificazione dei Vicini, distinti per cognome e per residenza: da un elenco iniziale di 71 famiglie arriviamo oggi a



Un particolare di Maso Coste prima del restauro

19 cognomi pur con oltre 200 soprannomi di 760 Vicini, dei quali 410 residenti a Predazzo, 300 in altri Comuni e 50 all'estero; non so se sia stata fatta una classificazione anche per età e per anzianità di presenza e partecipazione alle attività della Regola. Il problema è importante non per giovanilismi di maniera, ma perché nell'arco di mezzo secolo siamo passati dalla presenza di due generazioni alla compresenza di quattro generazioni contemporaneamente in età lavorati-

va; da un ordinamento di unità familiari chiaramente definite, ad una situazione nella quale le certificazioni anagrafiche, insistentemente reclamate in qualche vostra assemblea statutaria, hanno una consistenza sempre più sfumata: così il tradizionale concetto di *jus sanguinis* vede emergere un sempre meno anagraficamente documentabile *factum sanguinis*; le adozioni internazionali, ma altresì i matrimoni extracomunitari, fanno emergere problemi una volta impensabili e comunque imprevisi in sede statutaria.

Forse una delle novità più rilevanti investe la natura e la destinazione del patrimonio, non più silvo-pastorale con finalità esclusivamente produttiva, ma ormai anche, forse prevalentemente, quando non esclusivamente, di valorizzazione ambientale; con ogni conseguenza in ordine alla partecipazione dei singoli Vicini, e pure con il diverso rilievo delle c.d. *regalie* che, originariamente, potevano essere considerate come corrispettivo di attività lavorativa, o magari come indennità sostitutiva della impossibilità di far lavorare tutti i Vicini, ed oggi rappresentano forse il riconoscimento di un impegno, una responsabilità che coinvolge tutti nella gestione di un patrimonio privato sì, ma di interesse generale, proprio per questa dimensione che si ricollega alla tutela ambientale.

Avviandoci alla conclusione, ci sembra giusto segnalare come sia il tema tributario a rappresentare oggi uno dei passaggi più delicati con il quale si deve confrontare il variegato mondo delle proprietà collettive, comprendendo estensivamente in questo anche gli usi civici che, con le varie ASUC e ASBUC, qui in Trentino sono realtà tutt'altro che marginale. Con una dozzina di ricorsi, l'Agenzia delle entrate ha recentemente investito la Corte di cassazione del problema IRES, ex IRPEG, sostenendo che la non soggezione ad imposta prevista dal TUIR per gli enti gestori di demani collettivi sarebbe riservata ad enti pubblici esercenti attività agricola, e che in tale attività non rientrerebbe l'agriturismo. Per fortuna, finora, nei precedenti due gradi, l'Autorità giudiziaria ha dato ragione alle proprietà collettive, vedremo in Cassazione. La questione è complessa o, quantomeno, si è complicata dopo che l'isolata e avventata iniziativa di una piccola proprietà collettiva del Carso triestino ha sollecitato un parere all'Agenzia delle entrate formulando il quesito se il relativo Ente gestore potesse annoverarsi fra gli enti gestori di demanio collettivo e come tale ritenersi esente dall'imposizione ai fini IRES ai sensi dell'art.74 (ex 88) comma 1 del T.U.I.R. Con la Risoluzione 7 luglio 2010 n. 69/E l'Agenzia ha risposto in senso negativo. E così facendo, con la grossolana



Un particolare di Maso Coste dopo il restauro

motivazione che il discrimine è dato solo dalla riconosciuta natura pubblica piuttosto che privata, si è in parte rimangiata quanto aveva precisato dieci anni prima con propria circolare interpretativa 17/02/1999 n.40, nella quale annoverava espressamente, a titolo indicativo, anche le Regole ampezzane, di riconosciuta natura privata, fra gli enti gestori di demani collettivi esentati dall'imposta. Per chi fosse interessato ad un esame più approfondito della questione rinviamo alla ns. relazione esposta all'annuale Convegno di Trento del 2010.

Ma anche in tema di imposte patrimoniali le proprietà collettive si trovano di fronte a nuove, e sempre più finanziariamente pesanti, questioni. Ci riferiamo all'IMU che, sostituendo l'ICI, ha comportato per tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, un sensibile aggravio del carico fiscale. Non è questa la sede per addentrarci in disquisizioni tecnico-giuridiche; ci pare invece l'occasione giusta per segnalare – forse alcuni di voi ne sono già al corrente – l'iniziativa assunta dalla Consulta nazionale delle proprietà collettive che nei giorni scorsi ha fatto pervenire al Sottosegretario all'economia e alle finanze, Vieri Ceriani, una nota intitolata *“La proprietà collettiva e l'Imposta municipale propria sugli immobili. Argomenti per un'esenzione utile e necessaria”*. Durante i lavori preparatori di questa nota il Presidente della Consulta nazionale Filippini ci ha illustrato gli effetti devastanti della nuova disciplina IMU per quelle proprietà collettive di pianura, come le Partecipanze emiliane o alcune Università agrarie laziali, che non possono godere – come invece Predazzo e in genere quasi tutte le altre realtà collettive dell'arco alpino – dell'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ex art. 7 comma 1 lett.H D.Lgs. 504/1992.

Al di là della questione in sé, cosa preme qui sottolineare, a chiusura di questo intervento? Ci è sempre parso più corretto parlare di proprietà collettive al plurale, proprio per sottolineare la molteplicità di forme di godimento e gestione del territorio, anche in realtà geograficamente prossime, e abbiamo sempre indicato come importante fattore di successo nella lotta per la propria sopravvivenza l'ostinata determinazione con cui varie realtà (e fra queste Voi siete uno degli esempi più eclatanti) hanno rivendicato la propria autonomia, e quindi la propria peculiare differenza e irriducibilità rispetto allo schema livellante e monolitico, rappresentato certo dalla legislazione pre-repubblicana in materia di usi civici ma, anche, e forse in modo ancor più profondamente radicato nell'inconscio giuridico collettivo degli operatori del diritto (legislatori, funzionari ministeriali, giudici, avvocati), da una sterile, perché rigida, dicotomia proprietà pubblica – proprietà privata.

Ricchezza della varietà, quindi. Ma proprio perché, oggi, questa ricchezza è più consapevolmente diffusa, diventa importante e possibile, senza rinunciare alla propria identità, alzare lo sguardo oltre il confine ristretto del proprio territorio. Qui a Predazzo potremmo anche dire: guardare bene anche oltre il Vardabe. Guardare oltre per cogliere ciò che

nella varietà pur sempre accomuna, perché ci sono lotte e rivendicazioni che, se condivise, sono più efficaci. E chi meglio di voi può conoscere i frutti della solidarietà? La questione tributaria è senz'altro una di queste, ma pensiamo anche, per es., alla vicenda delle centraline idroelettriche in Veneto dove il fronte unito delle Regole è riuscito a convincere la Regione a fare dietrofront resistendo così alle pressioni delle lobby speculative pronte ad appropriarsi del territorio ingolosite dal ricco mercato dei certificati verdi. Per una visione, un confronto e un coordinamento ultralocale di queste iniziative in questi ultimi anni alcuni strumenti sono stati messi a disposizione di tutti. Pensiamo alla citata Consulta nazionale delle proprietà collettive, con le sue varie Direzioni regionali, ma anche alla ormai ultradecennale occasione di incontro tra pratici e teorici offerta dai convegni organizzati a Trento dal Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive diretto dal prof. Nervi. Ce ne sono sicuramente altri. Sta a voi utilizzarli e renderli vivi, come certo continuate a tenere viva e proiettata nel futuro la vostra antica istituzione. Grazie”.

Applausi

■ **Regolano Guido Dezulian**

“Bene, non possiamo che rinnovare il ringraziamento per la relazione e la presenza, comprendiamo le difficoltà dell’Avv. Cesare Trebeschi. Rinnoviamo la nostra amicizia nei vostri confronti e speriamo di avere altre occasioni per rivederci, perché ripeto ci avete fatto dono della vostra presenza e, al di là della relazione sempre molto precisa, per noi, l’ho detto anche là in sede, lei è stato il primo provibiro ... un parere dell’Avv. Trebeschi, per anni, ha contribuito a mantenere un equilibrio interno nostro e per noi è stato un grande valore. E qui c’è anche un omaggio che facciamo a voi: una serie di foto fatte in occasione del quattro centenario dello Statuto, raccolto in questa edizione fotografica. E’ il nostro omaggio per il regalo che voi avete fatto a noi. Se ci sarà occasione, alla prossima.”.

■ **Avv. Cesare Trebeschi**

“Grazie, allora, caro Regolano e cari amici. Dite che vi augurate nuove occasioni, mio nipote ha ricordato prima il nostro dialetto, ora noi abbiamo un proverbio, che vi raccomando: *Preservi il Dio benefico questa casa dai guai, né medico né avvocato ci metta il piede mai*. Quindi auguriamoci occasioni, ma non occasioni litigiose!”.

■ **Regolano Guido Dezulian**

“Grazie ancora e grazie per essere intervenuti, buona serata ed arrivederci”.

Capituli et ordines, eorumque si hanc da obseruari
p[er] li Regulani, et v[er]o h[ic] anno in
Anno d[omi]ni Monte de Guardabona, principiati
anno. 1608. Il quibus de primaveria,
Laudati et Approbati, come sequita.



REGOLA FEUDALE
DI PREDAZZO